

COMUNE DI CARLINO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con delibera di CC n. 6 del 28.02.2007

IL SINDACO

dott. Claudio Paiaro

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Maria Rosa Girardello

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R., 54/1998.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali nonché la vigente legislazione autonoma e regionale il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191- dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6 comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ultime normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale ed in particolare la L. n. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 co. 142 e 143.

Art. 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Carlino ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Carlino alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili

riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 del D.Lgs 360/1998 e successive modifiche e integrazioni. L'addizionale comunale Irpef è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,4 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, dall'organo competente per legge, prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione.
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.
4. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata la pubblicazione della delibera In caso di pubblicazione successiva al 15/02 del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine, applicando la nuova aliquota con conguaglio in occasione del versamento del saldo.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui all'art. 5 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi dell'art 4.

Art. 7

Funzionario responsabile

Il responsabile dell'Area Finanziaria è nominato funzionario responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8

Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre gli interessi di legge.

Art. 9

Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007, in quanto approvato entro il termine ultimo di approvazione del Bilancio di Previsione 2007.